



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 11 – Novembre 2022

(a cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta)

In questo numero:

| | |
|---|---|
| Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea | 2 |
| Corte di giustizia, sentenza dell'8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, <i>Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d'office de la rétention)</i> | 2 |
| Corte di giustizia, sentenza del 17 novembre 2022, causa C-230/21, <i>Belgische Staat (Réfugiée mineure mariée)</i> | 2 |
| Corte di giustizia, sentenza del 22 novembre 2022, causa C-69/21, <i>Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid</i> | 3 |
| Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani | 4 |
| Corte europea dei diritti umani (Grande Camera), sentenza del 3 novembre 2022, <i>Sanchez-Sanchez c. Regno Unito</i> , ric. n. 22854/20..... | 4 |
| Corte europea dei diritti umani, decisione del 16 novembre 2022, misure provvisorie ex art. 39 regolamento di procedura della Corte, <i>Msallem e 147 altri c. Belgio</i> , ric. n. 48987/22..... | 5 |
| Giurisprudenza nazionale | 5 |
| Tribunale di Genova, Sez. XI, ordinanza del 10 novembre 2022, n. 3990..... | 5 |
| Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. Terza, sentenza del 23 novembre 2022, n. 1812 . | 6 |

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza dell'8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid \(Examen d'office de la rétention\)*](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 15 direttiva 2008/11 – Art. 9 direttiva 2013/33 – Art. 28 regolamento (UE) n. 604/2013 – Trattenimento – Intensità del controllo giurisdizionale

Fatto (causa C-704/20): B, cittadino algerino, e C, cittadino della Sierra Leone, intenzionati a presentare una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi, venivano sottoposti a trattenimento al fine di accertare la loro identità e di stabilire gli elementi necessari alla valutazione di tale domanda. Entrambi proponevano ricorso avverso le decisioni di trattenimento ed entrambi i ricorsi venivano accolti, sulla base di un motivo non invocato dagli stessi interessati. B e C venivano rilasciati. Il Segretario di Stato olandese proponeva appello avverso le sentenze di revoca dei provvedimenti di trattenimento dinanzi al Consiglio di Stato, il quale promuoveva rinvio pregiudiziale. La questione sollevata concerne l'esistenza di un obbligo, ex art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115 e art. 9 della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l'art. 6 della Carta DFUE, che imponga ai giudici di esaminare se siano soddisfatte tutte le condizioni per il trattenimento, comprese quelle di cui lo straniero, pur avendone la possibilità, non ha contestato.

Fatto (causa C-39/21): X, cittadino marocchino, veniva sottoposto a trattenimento per motivi di ordine pubblico, in particolare per il rischio che si sottraesse ai controlli e ostacolasse il proprio allontanamento. Egli, dopo aver impugnato senza successo il provvedimento di trattenimento, impugnava la decisione di mantenimento della medesima misura di trattenimento, eccependo l'assenza di prospettive di allontanamento entro un termine ragionevole. Il giudice competente sollevava un rinvio pregiudiziale, chiedendo chiarimenti per quanto riguarda i requisiti, derivanti dal diritto dell'Unione, relativi all'intensità del controllo giurisdizionale della legittimità delle misure di trattenimento.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che l'art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, l'art. 9, par. 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE e l'art. 28, par. 4, del regolamento (UE) n. 604/2013, in combinato disposto con gli artt. 6 e 47 della Carta DFUE, impongono all'autorità giudiziaria nazionale di rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, anche se non dedotto dall'interessato. Considerando che la finalità delle misure di trattenimento non è il perseguimento o la repressione di reati e tenuto conto della gravità della loro ingerenza sul diritto alla libertà personale sancito all'art. 6 della Carta DFUE, una misura di trattenimento può essere disposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali che ne fissano le condizioni e le modalità. Quindi deve essere fatta cessare nel momento in cui i presupposti di legittimità della sua predisposizione non siano più soddisfatti. Pertanto, l'autorità giudiziaria competente deve essere in grado di verificare la legittimità del trattenimento e rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto UE, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall'interessato. A tal fine, si devono considerare: a) gli elementi di fatto e le prove assunti dall'autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale; b) i fatti, le prove e le osservazioni che vengono eventualmente sottoposti dall'interessato; c) tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della decisione, anche rilevati d'ufficio (salvo l'obbligo di invitare ciascuna delle parti a prendere posizione su tali elementi, in conformità al principio del contraddittorio).

[Corte di giustizia, sentenza del 17 novembre 2022, causa C-230/21, *Belgische Staat \(Réfugiée mineure mariée\)*](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 2, lett. f), Direttiva 2003/86/CE – Art. 10, par. 3, lett. a), Direttiva 2003/86/CE – Nozione di “minore non accompagnato” – Diritto al ricongiungimento familiare – Matrimonio non riconosciuto

Fatto: X ha una figlia che, all'età di quindici anni, sposava in Libano Y.B., titolare di un permesso di soggiorno valido in Belgio. La ragazza, a sedici anni, si recava in tale Stato membro per raggiungere il marito e veniva qualificata come "minore straniera non accompagnata". L'Ufficio per gli stranieri belga rifiutava di riconoscere l'atto di matrimonio della figlia di X, ritenendo che, trattandosi di un matrimonio di minorenne, doveva ritenersi incompatibile con l'ordine pubblico. Nel contempo, la stessa presentava alle autorità belghe una domanda di protezione internazionale e otteneva il riconoscimento dello *status* di rifugiato. X allora presentava presso l'ambasciata del Belgio in Libano, da un lato, una domanda di visto ai fini del ricongiungimento familiare con sua figlia e, dall'altro, ulteriori domande di visti umanitari per i propri figli minorenni, Y e Z. Le richieste venivano rigettate, poiché l'autorità competente giudicava la figlia di X, dopo un matrimonio valido nel paese in cui era stato contratto, come non più appartenente alla famiglia nucleare dei suoi genitori. Ai sensi della normativa belga, infatti, la famiglia nucleare deve essere considerata come costituita dai coniugi e dai figli minorenni non coniugati. I provvedimenti di rigetto venivano impugnati innanzi al Consiglio per il contenzioso degli stranieri belga, il quale effettuava un rinvio pregiudiziale, interpellando la Corte di giustizia in merito all'interpretazione dell'art. 10, par. 3, lett. a), della direttiva 2003/86.

Esito/punto di diritto: Diritto: La Corte afferma che, in presenza di un rifugiato, qualificabile come minore non accompagnato ai sensi dell'art. 2, lett. f), della direttiva 2003/86, l'art. 10, par. 3, lett. a), di detta direttiva impone agli Stati membri l'obbligo positivo di autorizzare il ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante. Alla luce di un'interpretazione letterale della norma richiamata, è possibile constatare come siffatto obbligo: a) non è assoggettato né a un margine di discrezionalità da parte degli Stati membri, né alle condizioni previste all'art. 4, par. 2, lettera a), della direttiva in parola; b) non viene espressamente escluso nel caso in cui il rifugiato minorenne sia coniugato. Tale constatazione si desume anche dal contesto normativo in cui si colloca la disposizione oggetto di interpretazione: il legislatore dell'Unione, in alcune occasioni, ha dato rilevanza allo stato matrimoniale del minore per escludere l'accesso al ricongiungimento familiare (cfr. l'art. 4, par. 1, direttiva 2003/86, che autorizza i figli minorenni del genitore soggiornante a entrare e soggiornare nell'UE sulla base del ricongiungimento familiare solo a condizione che non siano coniugati), il che testimonia la sua volontà di non limitare il beneficio di cui all'art. 10, par. 3, lett. a), ai soli rifugiati minori non accompagnati non coniugati. Peraltro, un'interpretazione della norma che negasse il ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado qualora il rifugiato minore non accompagnato soggiornante sia coniugato avrebbe le seguenti conseguenze: a) collocherebbe il minore in una situazione di particolare vulnerabilità poiché esso si troverebbe privato di qualsiasi rete familiare nello Stato membro in cui si trova; b) si porrebbe in contrasto con le finalità stesse della direttiva 2003/86, che ha l'obiettivo di favorire il ricongiungimento familiare e di concedere una protezione ai cittadini di paesi terzi, nonché con la *ratio* stessa della disposizione, che mira a garantire una protezione rafforzata a favore dei rifugiati che hanno lo *status* di minori non accompagnati (sul punto cfr. la [sentenza A e S](#)). Pertanto, l'art. 10, par. 3, lett. a), deve essere interpretato nel senso che l'aver contratto matrimonio non osta al ricongiungimento familiare, con gli ascendenti diretti di primo grado, del rifugiato minore non accompagnato residente in uno Stato membro. Tale interpretazione è conforme sia ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto (dal momento che lo stato civile di un rifugiato minore non accompagnato può spesso essere difficile da stabilire, in particolare nel caso dei rifugiati originari di paesi che non sono in grado di rilasciare documenti ufficiali affidabili), sia con l'art. 24, par. 2 e 3, della Carta DFUE, che impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento nell'interesse dei minori coinvolti e nell'ottica di favorire l'unità del nucleo familiare.

[Corte di giustizia, sentenza del 22 novembre 2022, causa C-69/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Artt. 4, 7 e 19 Carta DFUE – Art. 5 Direttiva 2008/115/CE – Allontanamento – Malattia grave – Aumento del dolore

Fatto: X, cittadino russo, contraeva, all'età di sedici anni, una rara forma di cancro del sangue per la quale veniva curato nei Paesi Bassi, attraverso la somministrazione di cannabis terapeutica a fini analgesici (terapia non autorizzata in Russia). X presentava diverse domande di asilo nei Paesi Bassi, le quali venivano tutte respinte. In seguito al rigetto delle domande di asilo, le autorità competenti negavano a X il diritto di ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 8 CEDU, nonché il diritto a un differimento del suo allontanamento (in base alla legge olandese sugli stranieri). X promuoveva ricorso avverso la decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno o, quantomeno, la concessione di un rinvio dell'allontanamento, dal momento che la terapia a base di cannabis terapeutica nei Paesi Bassi era a tal punto essenziale che egli non avrebbe potuto più condurre una vita dignitosa se tale terapia fosse stata interrotta. Il giudice olandese investito della questione si rivolgeva alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale, per stabilire se, in una simile fattispecie, il diritto dell'Unione ostasse all'adozione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che l'art. 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli artt. 1, 4 e 19, par. 2, della Carta DFUE, osta a che uno Stato membro adotti una decisione di rimpatrio o proceda all'allontanamento di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare e che è affetto da una grave malattia, allorché sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che il rimpatrio di tale cittadino possa esporlo, a causa dell'indisponibilità di cure adeguate nel paese di destinazione, a un rischio reale di aumento rapido, significativo e irrimediabile dell'intensità del dolore causato dalla sua malattia. Dalla propria giurisprudenza e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, emerge che il dolore dovuto a una malattia, fisica o mentale, sopraggiunta per cause naturali, può ricadere nel campo applicativo dell'art. 3 CEDU – e, quindi, dell'art. 4 della Carta DFUE – se esso è, o rischia di essere, esacerbato da un trattamento, sia esso risultante da condizioni di detenzione, da un'espulsione o da altri provvedimenti, imputabili all'autorità statale. È, però, necessario che le sofferenze raggiungano un livello minimo di gravità: un rischio di decesso imminente o un rischio reale di un declino grave, rapido e irreversibile delle condizioni di salute, tale da comportare intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. [Corte EDU, sentenza Paposhvili c. Belgio](#) e [Corte di giustizia, sentenza MP](#)). Quanto alla circostanza per cui, in caso di rimpatrio, vi sia il rischio dell'aggravarsi del dolore connesso alla malattia grave di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, non qualsiasi rischio di aumento del dolore espone quest'ultimo a un trattamento contrario all'art. 4 della Carta DFUE. Infatti, è necessario che sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che, in caso di rimpatrio, tale cittadino sia esposto al rischio reale che il suo dolore aumenti in modo rapido, significativo e irrimediabile. Ciò accade, innanzitutto, qualora sia accertato che nel paese di destinazione non può essergli somministrato legalmente il solo trattamento analgesico efficace e che l'assenza di un siffatto trattamento lo esporrebbe ad un dolore di un'intensità tale da risultare contrario alla dignità umana, in quanto potrebbe causargli disturbi psichici gravi e irreversibili o addirittura condurlo al suicidio, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare alla luce di tutti gli elementi pertinenti, in particolare quelli di tipo medico (cfr. [Corte EDU, sentenza Savran c. Danimarca](#)). Inoltre, occorre considerare che l'aumento d'intensità del dolore della persona interessata può essere progressivo e che può essere necessario un lasso di tempo affinché divenga significativo e irrimediabile. Pertanto, uno Stato membro non può stabilire un termine perentorio (ma, eventualmente, solo indicativo) entro il quale siffatta condizione debba verificarsi, affinché essa osti all'esecuzione della decisione di rimpatrio o di allontanamento.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani \(Grande Camera\), sentenza del 3 novembre 2022, Sanchez-Sanchez c. Regno Unito, ric. n. 22854/20](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Estradizione – Ergastolo – Regno Unito – Stati Uniti

Fatto: Il ricorrente è un cittadino messicano arrestato nel Regno Unito a seguito di una richiesta degli Stati Uniti d'America, e basata sul sospetto di un suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti dal Messico verso gli USA. Il ricorrente sosteneva che la sua estradizione negli Stati Uniti avrebbe rappresentato una violazione dell'art. 3 CEDU a causa del rischio di ricevere una condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Esito/punto di diritto: La Grande Camera della Corte riconosce che l'imposizione di una condanna all'ergastolo a un soggetto maggiorenne non è di per sé vietata o incompatibile con l'art. 3 o qualsiasi altro articolo della Convenzione. Osserva, tuttavia, che l'imposizione di un ergastolo irriducibile a un adulto, senza alcuna prospettiva di rilascio, ovvero di una pena gravemente sproporzionata, potrebbe sollevare un problema ai sensi dell'art. 3 CEDU. Richiamando i principi stabiliti in [Vinter e altri c. Regno Unito](#), la Corte delinea l'approccio che deve essere adottato in materia di estradizione. In primo luogo, il ricorrente ha l'onere di dimostrare i motivi sostanziali per i quali ritiene che vi sia un rischio, reale e concreto, che, in caso di condanna, la pena comminata sia l'ergastolo senza condizionale. In secondo luogo, l'art. 3 CEDU deve essere interpretato nel senso che richiede la riducibilità della pena, sia *de jure* che *de facto*, attraverso un meccanismo di revisione che consenta alle autorità nazionali di considerare i progressi del detenuto verso la riabilitazione, o qualsiasi altro motivo di rilascio basato sul comportamento o su altre circostanze personali rilevanti. Su queste basi, nel caso di specie, la Corte esclude che il ricorrente avesse addotto prove in grado di dimostrare che la sua estradizione negli Stati Uniti lo avrebbe esposto a un rischio reale di trattamento degradante, tale da raggiungere la soglia di gravità necessaria per integrare una violazione dell'art. 3 CEDU. Non era stato dimostrato chiaramente, infatti, che lo stesso ricorrente avrebbe ricevuto una condanna all'ergastolo. Pertanto, la Corte conclude, all'unanimità, che l'extradizione del ricorrente negli Stati Uniti non risulta incompatibile con l'art. 3 CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, decisione del 16 novembre 2022, misure provvisorie ex art. 39 regolamento di procedura della Corte, Msallem e 147 altri c. Belgio, ric. n. 48987/22](#)

Categoria: Immigrazione, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 39 Regolamento di Procedura della Corte – Misure provvisorie – Art. 3 CEDU – Condizioni di accoglienza – Richiedenti asilo

Fatto: I ricorrenti sono 148 richiedenti asilo di varie nazionalità. Vivono in Belgio ma sono privi di una sistemazione. Per questo, facevano ricorso al Tribunale del lavoro di Bruxelles, lamentando la contrarietà alla dignità umana della propria situazione. Il Tribunale ordinava all'Agenzia federale belga incaricata dell'accoglienza dei richiedenti asilo (Fedasil) di fornire accoglienza ed assistenza materiale ai ricorrenti. A causa dello stato di saturazione delle strutture di accoglienza, tuttavia, i ricorrenti rimanevano privi di sistemazione. Decidevano, allora, di rivolgersi alla Corte europea dei diritti umani con richiesta di misure provvisorie *ex art. 39* del Regolamento di procedura della Corte, invocando, in particolare, l'art. 3 della CEDU recante il divieto di trattamenti degradanti.

Esito/punto di diritto: la Corte ordina al Belgio di rispettare ed eseguire la pronuncia resa dal Tribunale del lavoro di Bruxelles, nel senso di fornire accoglienza e assistenza materiale ai ricorrenti. Le misure provvisorie indicate dai giudici di Strasburgo intimano alle autorità belghe di collocare i ricorrenti in centri di accoglienza o, in alternativa, presso hotel o altre strutture idonee, e provvedere alle forme di assistenza necessarie secondo il caso. La Corte, da ultimo, fa presente che il mancato rispetto delle misure provvisorie implica una violazione dell'art. 34 CEDU relativo al diritto ad un ricorso individuale.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

[Tribunale di Genova, Sez. XI, ordinanza del 10 novembre 2022, n. 3990](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Discriminazione – Accesso all'alloggio – Bando – Prova documentale – Irreperibilità

Fatto: Il Comune di Genova, per l'anno 2020, emanava un bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel quale era previsto il seguente requisito: non avere diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più beni immobili adeguati alle esigenze familiari ubicati all'estero. In particolare, era richiesto ai cittadini di Stati terzi di presentare adeguata documentazione attestante tale requisito, rilasciata dalla competente autorità dello Stato di provenienza, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attestasse la conformità all'originale. Alcuni cittadini stranieri non riuscivano a reperire suddetta documentazione, per l'assenza di un sistema catastale nel paese di provenienza o per l'eccessiva difficoltà di reperirla, e, pertanto, venivano esclusi dalla procedura di assegnazione degli alloggi. Gli stessi, dunque, ricorrevano in giudizio avverso la Regione Liguria e il Comune di Genova, contestando il carattere discriminatorio del requisito previsto nel bando. Il Comune di Genova si costituiva in giudizio ed eccepeva il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, dal momento che era intervenuta una modifica normativa, che consentiva l'ammissione nella graduatoria definitiva gli stranieri precedentemente esclusi, tra cui i ricorrenti.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Genova riconosce il carattere discriminatorio della previsione del bando oggetto di contestazione: essa pone a carico degli stranieri extracomunitari un onere documentale non richiesto ai cittadini italiani e rende per costoro non solo maggiormente oneroso l'accesso al bando – e dunque agli alloggi –, ma altresì impossibile l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale per una considerevole parte di stranieri. Infatti, vi sono Stati non appartenenti all'UE, nei quali non è possibile acquisire la documentazione riferita al patrimonio immobiliare. Inoltre, il Tribunale afferma che, se è vero che con la riammissione in graduatoria degli stranieri precedentemente esclusi si è posto rimedio alla condotta discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri che avevano fatto domanda di assegnazione dell'alloggio, tuttavia, persiste una discriminazione nei confronti di coloro che non abbiano presentato la domanda, in quanto consapevoli di trovarsi nell'impossibilità di provare documentalmente l'impossibilità immobiliare all'estero, a causa della situazione esistente nel Paese di origine. Pertanto, il Tribunale ordina al Comune di Genova di porre fine alla condotta discriminatoria, consentendo anche ai cittadini stranieri che non hanno proposto domanda l'accesso al bando in condizioni di parità con i cittadini italiani, attraverso la fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande.

[Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. Terza, sentenza del 23 novembre 2022, n. 1812](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 19 d.lgs. 286/98 – Permesso per protezione speciale – Questore – Conversione in permesso per motivi di lavoro – Discriminazione

Fatto: Il ricorrente, cittadino gambiano, otteneva, a seguito di domanda diretta al Questore, un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2., del d.lgs. 286/98. Dopo aver reperito un'occupazione a tempo indeterminato, lo stesso presentava istanza di conversione del permesso suddetto in permesso per motivi di lavoro subordinato. La richiesta, tuttavia, veniva rigettata con la motivazione che la normativa vigente non prevede la conversione del titolo autorizzatorio posseduto dal richiedente in permesso per soggiorno per motivi di lavoro. Il ricorrente, dunque, impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dell'art. 6, co. 1 bis, del d.lgs. 286/98 (che elenca i permessi di soggiorno convertibili in permesso per motivi di lavoro, tra cui anche il «permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»), e, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, della norma laddove fosse intesa come preclusiva della possibilità della richiesta conversione.

Esito/punto di diritto: Il TAR afferma che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 6, co. 1 bis, del d.lgs. 286/98 non può che condurre ad ammettere, in ogni caso, la conversione del titolo di soggiorno per

protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, essendo irrilevante che tale permesso sia stato rilasciato in esito a una richiesta direttamente rivolta al Questore. Come ricordato dal Tribunale, il permesso per protezione speciale può essere ottenuto dallo straniero in esito a due diversi procedimenti. Il primo coincide con quello delineato dall'art. 32, co. 3, del d.lgs. 25/2008: la Commissione territoriale, nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, laddove non ne ravvisi i presupposti, ma accerti l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19 del d.lgs. 286/98, ne dispone il rilascio, trasmettendo gli atti al Questore affinché vi provveda. Il secondo prende le mosse da un'istanza dello straniero presentata direttamente al Questore per ottenere il titolo in parola, che potrà essere rilasciato previa acquisizione del parere della Commissione territoriale sull'esistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19. Dunque, il permesso per protezione speciale è unico e sempre rilasciato dal Questore ed è irrilevante che il suo rilascio sia stato disposto dalla Commissione territoriale, ovvero sia stato richiesto dallo straniero direttamente alla Questura. Per questa ragione, «il richiamo operato dal comma 1 bis dell'art. 6 del d. lgs. 286/98 all'art. 32, co. 3, del d.lgs. 25/2008 deve ritenersi finalizzato esclusivamente a definire il tipo di permesso suscettibile di conversione cui il legislatore ha inteso riferirsi utilizzando l'espressione "permesso per protezione speciale" e non anche a limitare l'effetto al solo caso in cui il rilascio di tale permesso sia stato disposto dalla Commissione territoriale, in quanto ciò risulterebbe privo di ogni ratio e logica». In caso contrario, si configurerebbe una discriminazione ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbero assoggettate a diverso trattamento situazioni giuridiche soggettive del tutto sovrapponibili, senza alcuna giustificazione valida.